



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

00195 Roma - Viale Angelico 103  
T +39 06 88805885 - F +39 06 8552261  
M +39 339 4580854 - avvocatoantinucci@gmail.com  
marioantinucci@ordineavvocatiroma.org



R.G. 36069/22 - I COLLEGIO  
CAMERA DI CONSIGLIO 14.12.22  
L. IANNOTTA Ric.

ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE  
SEZIONE II PENALE  
PRES. DOTT. G. DIOTALLEVI  
C/O CANCELLERIA

### MEMORIA DIFENSIVA

I sottoscritti avv. prof. Mario Antinucci e avv. Sandro Cacciotti difensori e procuratori speciali di LUCIANO IANNOTTA nel giudizio di rimessione *sub iudice* dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p., formalizzano le seguenti

### OSSERVAZIONI

**IN VIA PRELIMINARE LA SCRIVENTE DIFESA ECCEPISCE IL DIFETTO DI NOTIFICA DELL'AVVISO DI FISSAZIONE DELLA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14.12.22 ALLA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA GLOBAL DISTRIBUTION S.R.L. (GIÀ PAGLIAROLI VETRI S.R.L. IN LIQUID.) IN PERSONA DEL CURATORE NOMINATO DAL TRIBUNALE DI BENEVENTO AVV. VINCENZO LA BROCCA, IN VIA TORRETTA N. 25, 82100 BENEVENTO<sup>1</sup>.**

**Il ricorrente ha correttamente notificato alla parte GLOBAL DISTRIBUTION S.R.L. (già PAGLIAROLI VETRI S.R.L. in liquid.) domiciliata *ex lege* presso il Curatore Fallimentare del Tribunale di**

<sup>1</sup> Cfr. ALLEGATO n. 1 Visura della Camera di commercio di Benevento depositata presso l'Ufficio notifiche del Tribunale di Latina.

Benevento avv. Vincenzo La Brocca nominato con sentenza di fallimento n. 27/2016, che in data 31.08.2022 ha sottoscritto "l'avvenuto ritiro" dell'istanza di rimessione notificato ai sensi dell'art. 46, 1° co., c.p.p. a mezzo posta dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Latina, atto n. 78514729260-9<sup>2</sup>.

Né l'avviso della camera di consiglio del 24.11.22, né quello della camera di consiglio del 14.12.2022 è stato notificato all'avv. Vincenzo La Brocca, domiciliatario ex lege della GLOBAL DISTRIBUTION S.R.L., parte processuale che tuttavia la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione ha correttamente incluso tra le parti destinatarie dell'avviso di fissazione della camera di consiglio per il giudizio di rimessione, sebbene la stessa Cancelleria abbia per due volte notificato erroneamente all'avv. Giuseppe Bosco di Benevento, mai nominato difensore di fiducia della GLOBAL DISTRIBUTION S.r.l. né domiciliatario ad altro titolo.

**-I-**

### CONFUTAZIONE DELLA REQUISITORIA DEPOSITATA DAL SOST. PROCURATORE GENERALE

Il Sost. Proc. Gen. della Repubblica ha depositato una formale requisitoria per la "*trattazione scritta*" del giudizio di rimessione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nella quale, all'esito delle deduzioni, si legge una **apodittica ed immotivata** richiesta di dichiarare inammissibile l'istanza di rimessione del ricorrente (e non <<del difensore>>, essa si sarebbe *ab imis ipso iure* inammissibile!).

La conclusione **apodittica ed immotivata** del Sost. Proc. Gen. consta di una mera, ove non addirittura sommaria, ricognizione della giurisprudenza in materia di giudizio di rimessione, senza alcun rilievo nel merito dei precisi

---

<sup>2</sup> Cfr. ALLEGATO n. 2 Notifiche e relate di ritorno dell'Istanza di rimessione già depositati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in data 22.11.22.

motivi logico-giuridici posti dal ricorrente a corredo della articolata istanza di rimessione, supportata da ben diciannove allegati ed oltre quindici soggetti notificandi, costituenti parti necessarie del giudizio di rimessione ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p.

Né la Procura Generale ha correttamente preso atto della diversa forma del rito ex art. 127 c.p.p. previsto per la camera di consiglio del 14.12.2022 in "trattazione orale", in luogo della precedente del 24.11.22 in "trattazione scritta", avendo notificato *ex novo* la medesima requisitoria.

Nel delineato contesto si riporta testualmente la pagina delle avverse deduzioni nella narrativa della requisitoria doppia conforme:

<< ... Letta la richiesta **presentata dal difensore** di fiducia di Luciano Iannotta di rimessione del processo per motivi di legittimo sospetto ex art. 45 cod. proc. pen ... È stato precisato che «la sua applicazione è saldamente ancorata ai presupposti di fatto che possono menomare tale serenità, la cui espressa previsione esclude ogni possibile applicazione discrezionale. Per questa ragione, questa Corte ha sin da subito dichiarato manifestamente infondata, in relazione all'art. 25, comma primo, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 7 novembre 2002 n. 248, in tema di rimessione per legittimo sospetto, in quanto la rilevanza di quest'ultimo ai fini della "translatio iudicii" subordinata alla sua derivazione, come effetto, da gravi situazioni locali idonee a pregiudicare oggettivamente e concretamente l'imparzialità del giudice, circostanza, quest'ultima, che esclude la possibilità di uno spostamento della competenza per territorio affidato alla mera discrezionalità della Corte di cassazione (Cass. Sez. U, n 13687 del 2003)[...] a) per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non ne senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo; b) i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. Pertanto, ai fini della rimessione del processo, i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza a condizione che siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della mancanza di imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo, così come anche gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, posson costituire presupposto per la rimessione del

processo a norma degli artt. 45 e scgg. cod. proc. pen., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che v partecipano ovvero abbiano dato causa a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo (Cass. Sez. U, n. 13687 del 2003; di qui la già citata declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 cod. proc. pen.). (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018 Rv. 273116 - 01). Tanto premesso, **si ritiene che in nessun modo i fatti dedotti dal ricorrente a sostegno della propria istanza di rimessione legittimano la deroga alla competenza territoriale del giudice naturale precostituito per legge ... >>.**

Di contro i motivi prospettati dalla parte processuale ricorrente sono tutt'altro che **generici**, dedotti in termini **non meramente ipotetici** e che, per la loro natura non congetturale, trovano aggancio **con specifici dati fattuali storico-processuali** che la Corte di Cassazione può esaminare, essendo così circoscritto l'ambito decisorio sottoposto alla cognizione del giudice di legittimità dalla tassativa indicazione di ben **quattro motivi di rimessione** ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p. autonomi ed autosufficienti<sup>3</sup>.

Anzi, come verrà illustrato più avanti, nel contesto delineato dal III motivo dell'istanza di rimessione - **id est i gravissimi margini di errore nelle indagini patrimoniali svolte dalla Divisione Anticrimine della QUESTURA DI LATINA** - s'impone all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione nel giudizio sulla rilevanza dei motivi di legittimo sospetto ex art. 45 e ss. c.p.p., **l'assoluta delicatezza dei contenuti dell'Esposto presentato in data 7.12.2022 dinanzi alla Procura della Repubblica di Perugia dal sig. PIO TAIANI<sup>4</sup> coimputato nel giudizio <<c.d. dirty glass>> pendente dinanzi al Tribunale di Latina.**

---

<sup>3</sup> Ex plurimis cfr. Cass., Sez. un., n. 6624, 27 ottobre 2011, Marinaj, Rv. 251693-01; su questo intervento delle Sezioni unite, si veda il commento di M. BARGIS, *Ricorso per Cassazione inammissibile e principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.: un istituto esportabile in sede penale a fini nomofilattici?*, in Cass. pen., 2013, 1, pp. 105 ss; Cass., Sez. I, n. 8763, 25 novembre 2016, Attanasio, Rv. 269199-01; Cass. pen., Sez. I, n. 47882, 14 novembre 2013, Lisimberti, Rv. 257322-01.

<sup>4</sup> Cfr. ALLEGATO N.

## -II-

**LA VIOLENTA GOGNA MEDIATICO-GIUDIZIARIA  
DELLA STAMPA DI LATINA  
CONTRO LUCIANO IANNOTTA E LA SUA FAMIGLIA IN RELAZIONE  
AL GIUDIZIO PENALE PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI  
LATINA R.G. DIB 1135/21 (C.D. DIRTY GLASS).  
LA GRAVE SITUAZIONE LOCALE QUALE FATTORE ESTERNO ALLA  
DIALETTICA PROCESSUALE.**

*(artt. 45-47 e ss. c.p.p. in relazione agli artt. 595, 3° co., 596 bis c.p., 24, 27, 111 Cost. 6 C.E.D.U.)*

Nel I° motivo di rimessione ai sensi dell'art. 45 e ss. c.p.p. è stata dettagliatamente descritta la violenta gogna mediatico-giudiziaria che ha di fatto **già emesso in pubblico la sentenza di condanna** nei confronti dell'imputato Luciano IANNOTTA per tutti i reati lui ascritti nei capi d'imputazione del processo <<c.d. dirty glass>> pendente dinanzi al III Collegio del Tribunale di Latina, in netto contrasto ed insanabile dissidio con il principio di presunzione d'innocenza, da ultimo corroborato in chiave eminentemente garantista dall'entrata in vigore del **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.188, in GU Serie gen. n. 284 del 29.11.21**, è stata oggetto di una precisa querela per diffamazione a mezzo stampa reiterata ed aggravata, sporta in data **23.12.2021** presso la procura della Repubblica di Latina notizia di reato assegnata al P.M. dott. De Luca con il n. **R.G.N.R. 6896/21 Mod. 21**.

Per rappresentare compiutamente le dimensioni del fenomeno **gogna mediatica-giudiziaria della stampa di Latina** rilevante quale <<grave situazione locale>> ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p., corre l'obbligo di constatare e far constatare:

- a. Alla data odierna **non è stato compiuto nessun atto d'indagine** dal P.M. della Procura di Latina titolare delle indagini nei confronti dei cinque giornalisti querelati dal sig. Luciano IANNOTTA **persona offesa in data 23.12.2021 (a distanza di dodici mesi a fronte di un limite tassativo alla durata delle indagini ex art 407, 3° co., bis c.p.!)**,

benchè il fatto descritto nel narrato di querela quale **diffamazione a mezzo stampa** corrisponda ad un'ipotesi di reato aggravato ai sensi dell'art. 595, 2° e 3° co., c.p., commesso in concorso da più persone, con il vincolo della reiterazione e continuazione in permanenza fino ad oggi.

- b. Medesimo <<**modulo procedimentale rallentato**>> è stato applicato dal Tribunale di Latina in altro giudizio in cui Luciano IANNOTTA è **persona offesa**, R.G.N.R. 6093/21 Mod. 21 attualmente pendente nei confronti di Nicola REALE per il reato previsto e punto dall'art. 595, 3° co., c.p.; in effetti sono state celebrate due udienze in due anni solari, precisamente una ad **ottobre 2021** e l'altra ad **ottobre 2022**, la prossima è fissata a **novembre 2023 (tre udienze in tre anni!)**.
- c. Di contro nel processo c.d. <<dirty glass>> R.G. DIB 1135/21 a carico di Luciano IANNOTTA + altri, nel corso del quale è stata depositata in data 29.06.22 la presente istanza di rimessione ex art. 45 e ss. c.p.p. *de quo questio proficiscitur*, il Tribunale di Latina ha adottato un <<**modulo procedimentale accelerato**>>, giungendo a disporre rinvii di udienze anche a distanza di sette giorni (!), onde da **dicembre 2021 ad oggi** sono stati disposti rinvii di udienza con **cadenza mensile ove non addirittura settimanale !**
- d. In data **26.10.2022** il Tribunale di Latina **ha assolto Luciano IANNOTTA con ampia formula di giustizia** all'esito del giudizio penale R.G.N.R.9853/12 considerato dagli Organi inquirenti, in specie dalla Questura di Latina <<affine al giudizio c.d. dirty glass>><sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Di seguito uno stralcio della proposta di prevenzione della Questura di Latina <<Si ritiene necessario analizzare i fatti oggetto del procedimento penale 9853/12 poiché in essi si rinvencono molteplici elementi di comunanza con quelli contestati nell'operazione cosiddetta "DIRTY GLASS". Alla luce di quanto sopra, si ritiene che agli atti del P.P. n.9853/12 vi siano elementi sufficienti per giungere alla logica conclusione che la condotta del proposto evidenziata in DIRTY GLASS (gestione di patrimoni rilevanti schermati tramite l'interposizione fittizia agevolata dalla disponibilità di una fitta rete di prestanome ed utilizzo dei soggetti giuridici quali strumenti di perseguimento dell'illecito arricchimento)

Considerata l'importanza dell'assoluzione di merito con ampia formula di giustizia, la sig.ra ALESSIA TRULLI (imputata assolta insieme a Luciano IANNOTTA) per i fatti del fallimento della INDUSTRIALE PONTINA S.r.l, già ANTARES INDUSTRIALE S.p.a., ha scritto una "Lettera aperta alla stampa" che non ha avuto alcun rilievo nella stampa di Latina (se non ridottissimo), sebbene più volte sollecitato dai due cittadini assolti presso l'agenzia ANSA ed i maggiori organi di stampa locale<sup>6</sup>, giungendo ad essere pubblicata da un solo giornale indipendente [www.ETRURIANEWS.IT](http://www.ETRURIANEWS.IT) molto tempo dopo la notizia e precisamente in data 2.12.22 , quindi oltre un mese dopo, con il titolo: "QUANDO LE ASSOLUZIONI DI LUCIANO IANNOTTA NON FANNO NOTIZIA"<sup>7</sup>.

\*\*\*\*\*

Per tutte queste ragioni la difesa si riporta integralmente alle deduzioni logico-giuridiche cristallizzate nell'istanza di rimessione chiedendone l'integrale accoglimento.

---

non solo sia dotata del carattere dell'abitudine, ma fosse risalente nel tempo, almeno agli anni 2008-2010, periodo in cui si sono svolti i fatti riguardanti il fallimento della "INDUSTRIALE PONTINA S.r.l.

<sup>6</sup> Cfr. ALLEGATO N. 3, Primo e successivi invii alla stampa di Latina della lettera a firma della sig.ra ALESSIA TRULLI.

<sup>7</sup> Cfr. ALLEGATO N. 4, Articolo di ETRURIANEWS del 2.12.2022.

### **-III-**

**LE GRAVI SITUAZIONI LOCALI  
ESTERNE ALLA DIALETTICA PROCESSUALE DEDOTTE NELLA  
PROPOSTA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA  
CHE AVREBBERO CONSENTITO  
IL BENEFICIO DI PRESCRIZIONE E VIZI FORMALI RICONOSCIUTI  
DAL TRIBUNALE DI LATINA A LUCIANO IANNOTTA  
NEL CORSO DELLA SUA  
<<CARRIERA CRIMINALE DELL'ANTI-STATO<sup>8</sup>>>.**

**Segue - La sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato la propria  
incompetenza ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Latina anzichè al  
P.M. presso lo stesso luogo ed al G.I.P. distrettuale funzionalmente  
competente**

*artt. 45-47 e ss. c.p.p. in relazione artt. 4, 1° co., lett. b) e c) D. Lgvo 6.09.11, n. 159 e ss. mm, art.  
23, 51, 3° co. 328, 1° co., bis c.p.p, art. 24, 111 Cost. 6 C.E.D.U.*

Nel II° motivo di rimessione ai sensi dell'art. 45 e ss. c.p.p. è stata dettagliatamente descritta l'inverosimile ricostruzione della Questura di Latina in sede di prevenzione personale e patrimoniale, autonoma e sufficiente *in re ipsa* a sollevare il legittimo sospetto nei confronti del Tribunale di Latina che avrebbe in chiave diacronica consentito a Luciano IANNOTTA (ed alla sua famiglia) la proficua carriera criminale dell'anti-stato per oltre trenta anni.

Di seguito il percorso logico-giuridico della motivazione:

1. Per una singolare eterogenesi dei fini - pur non dovendo entrare in questa sede nel merito delle controdeduzioni a confutazione diretta delle controverse deduzioni assunte in tesi dalla Questura di Latina - corre l'obbligo in capo a tutti i protagonisti della giurisdizione penale sui fatti oggetti di questo giudizio, di constatare e far constatare che il valore di pubblica fede dell'accurata ricostruzione in oltre 700 (settecento) pagine del <<c.d. sistema IANNOTTA>>, impone

---

<sup>8</sup> Espressione diffamatoria è riportata nell'articolo di stampa del 23.06.2022 intervista dell'on Trano di Gaeta, cfr. Consulenza Milano all. n.1



l'evidenza di quelle <<gravi situazioni locali>> quali fattori esterni alla dialettica processuale rilevanti ai fini della presente istanza ex art. 45 e ss. c.p.p., le quali avrebbero asseritamente permesso ad un personaggio della caratura criminale di LUCIANO IANNOTTA di poter beneficiare di un casellario giudiziale da incensurato sostanziale, con un solo precedente penale molto risalente nel tempo e ben 7 (sette) giudizi penali conclusi con sentenze di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (l'ultimo in corso di definizione, prevedibilmente nello stesso senso trattandosi di fatti commessi nel 2008-10).

2. Aderendo alla teorica del <<c.d. sistema Iannotta>> dedotta nella vasta proposta di prevenzione antimafia sottoscritta dal QUESTORE di LATINA ed avallata in sede di sequestro anticipato dei beni dal Tribunale delle Misure di prevenzione di Roma, in quale misura l'asserita **attualità della pericolosità** dello IANNOTTA, beneficiario per oltre 30 (trenta) anni di un casellario giudiziale di cittadino sostanzialmente incensurato, può fondare il legittimo sospetto sull'accumulazione di un patrimonio illecito stimato dall'A.G. in oltre 50.000.000,00 (cinquantamiliardi) di euro, ma non anche costituire a buon diritto <<**motivo di legittimo sospetto**>> ai sensi dell'art. 45 c.p.p., tale da turbare lo svolgimento del processo "*c.d. dirty glass*" oggi pendente dinanzi al Tribunale di Latina?
3. Ed è inconfutabile che vi sia un rinvio grafico<sup>9</sup> del testo della proposta di prevenzione, idoneo e sufficiente in concorso con gli altri a

---

<sup>9</sup> Si riporta uno stralcio della proposta di prevenzione della Questura di Latina: <<Condotte del medesimo tenore a quelle riscontrate in DIRTY GLASS sono state altresì cristallizzate negli atti dei vari procedimenti penali a carico del proposto e/o dei suoi prestanome, la cui quasi totalità si è conclusa per prescrizione, favorita in molti casi da vizi formali.

Perciò, se ci si soffermasse alla mera consultazione dei certificati dei Carichi pendenti e del Casellario giudiziale, non si avrebbe l'esatta dimensione dell'alto spessore criminale di IANNOTTA, quindi della sua effettiva pericolosità sociale >>.

contestualizzare tale motivo di legittimo sospetto con specifico riguardo alle **sentenze del Tribunale di Latina** - che nel caso del giudizio R.G.N.R. 9853/12 assume un carattere di esplicito accostamento, addirittura per affinità<sup>10</sup>, al giudizio "*c.d. dirty glass*" - e precisamente, seguendo la ricostruzione della Questura di Latina.

Ferme le premesse di fonte pubblica in ordine all'esistenza del <<**c.d. sistema Iannotta**>> è sufficiente illustrare che l'unica sentenza di assoluzione nel merito emessa da Tribunale di Latina è proprio quella del 26.10.2022<sup>11</sup> con la quale sono stati assolti Luciano IANNOTTA ed Alessia TRULLI per gravi reati di indole patrimoniale, giudizio penale - non a caso - evocato nell'istanza di rimessione depositata in data 29.06.22: <<Procedimento penale nr. 9853/12 presso la Procura della Repubblica di Latina giunto alla fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di Latina, rinviato per la decisione ad ottobre 2022 all'esito dell'ultima udienza del 22.06.2022 sebbene siano in contestazione reati asseritamente commessi negli anni 2008-2010, con una alta probabilità di conclusione del giudizio con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (cfr. pag. 15 dell'istanza di rimessione).

**A questo punto, se da un lato si deve escludere a buon diritto che un piccolo Tribunale di provincia, possa impiegare 12 anni per assolvere nel merito con ampia formula di giustizia un imputato indicato dal più alto presidio di Ordine Pubblico dello stesso territorio (Questura di Latina) come perno di un << sistema criminale dell'anti-Stato >>; in quale misura non è di contro**

---

<sup>10</sup> Si riporta uno stralcio della proposta di prevenzione della Questura di Latina: << Si ritiene necessario analizzare i fatti oggetto del procedimento penale 9853/12 poiché in essi si rinvencono molteplici elementi di comunanza con quelli contestati nell'operazione cosiddetta "DIRTY GLASS". Alla luce di quanto sopra, si ritiene che agli atti del P.P. n.9853/12 vi siano elementi sufficienti per giungere alla logica conclusione che la condotta del proposto evidenziata in DIRTY GLASS (gestione di patrimoni rilevanti schermati tramite l'interposizione fittizia agevolata dalla disponibilità di una fitta rete di prestanome ed utilizzo dei soggetti giuridici quali strumenti di perseguimento dell'illecito arricchimento) non solo sia dotata del carattere dell'abitudine, ma fosse risalente nel tempo, almeno agli anni 2008-2010, periodo in cui si sono svolti i fatti riguardanti il fallimento della "INDUSTRIALE PONTINA S.r.l.

<sup>11</sup> Cfr. ALLEGATO N. 6 Sentenza di assoluzione del Tribunale di Latina del 26.10.2022.

verosimile che la prima sentenza giusta, un'assoluzione di merito del Tribunale di Latina, nella asserita carriera criminale di Luciano IANNOTTA, non sia stata l'effetto fisiologico (IN PRIMIS) di un preciso atto di querela depositato a maggio 2022 nei confronti della dott. ssa RAFFAELLA LONGOBARDI, Curatore Fallimentare del Tribunale di Latina che in veste di P.U. ha illegalmente stimolato l'incriminazione dello IANNOTTA e dei suoi famigliari<sup>12</sup>, (IN SECUNDIS) dell'istanza di legittimo sospetto sollevato a giugno 2022 ai sensi dell'art. 45 e ss. c.p.p. dallo stesso Luciano IANNOTTA nei confronti del Tribunale di Latina?

\*\*\*\*\*

Per tutte queste ragioni la difesa si riporta integralmente alle deduzioni logico-giuridiche cristallizzate nell'istanza di rimessione chiedendone l'integrale accoglimento.

---

<sup>12</sup> Cfr. ALLEGATO N. 6. Atto di querela contro la dott.ssa LONGOBARDI CURATELA FALLIMANTARE DEL TRIBUNALE DI LATINA già agli atti della rimessione.

## -IV-

**Segue: LA GRAVE SITUAZIONE LOCALE  
ESTERNA ALLA DIALETTICA PROCESSUALE CONSISTENTE  
NELL'INSANABILE CONTRASTO TRA LE DEDUZIONI DELLA  
PROPOSTA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA DELLA QUESTURA DI  
LATINA IN MATERIA DI RICICLAGGIO DI DENARO DEL  
<<C.D. SISTEMA IANNOTTA>>  
E L'ESITO NEGATIVO DEGLI ACCERTAMENTI DELLA  
GUARDIA DI FINANZA DI LATINA**

*artt. 45-47 e ss. c.p.p. in relazione artt. 4, 1° co., lett. b) e c) D. Lgvo 6.09.11, n. 159 e ss. mm, art. 28 e 29 del DPR n. 148/88 D. Lgvo 9.09.2021, n. 231, art. 24, 111 Cost. 6 C.E.D.U.*

Nel contesto delineato dal III motivo dell'istanza di rimessione - *id est* i gravissimi margini di errore nelle indagini patrimoniali svolte dalla Divisione Anticrimine della QUESTURA DI LATINA - s'impone all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione nel giudizio sulla rilevanza dei motivi di legittimo sospetto ex art. 45 e ss. c.p.p., l'assoluta delicatezza dei contenuti dell'Esposto presentato in data 7.12.2022 dinanzi alla Procura della Repubblica di Perugia dal sig. PIO TAIANI<sup>13</sup> coimputato nel giudizio <<c.d. dirty glass>> pendente dinanzi al Tribunale di Latina.

Di seguito il percorso logico-giuridico della motivazione dedotta nel III motivo di rimessione ai sensi dell'art. 45 e ss. c.p.p.

1. In stridente contrasto con le risultanze della informativa finale della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine della Questura di Latina citata nella proposta di prevenzione antimafia, con specifico riguardo ai gravi fatti di riciclaggio dei proventi di attività criminose imputate al <<c.d. sistema IANNOTTA>>, corre l'obbligo di rappresentare in questa sede che in data 22 giugno 2022 il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Latina ha trasmesso al sig. Luciano IANNOTTA l'esito di una precisa

---

<sup>13</sup> Cfr. ALLEGATO N. 7, Atto di Esposto depositato in data 7.012.2022 presso la Procura della Repubblica di Perugia

istanza di accesso agli atti ex artt. 2 e ss. della Legge 8 luglio 1990, n. 241 formalizzata dallo stesso a fini dell'effettività della difesa nei giudizi penali pendenti a suo carico, con una nota a firma del Comandante del Nucleo Ten. Col. Angelo Andreozzi recante sub n. 5) le seguenti inequivocabili risultanze istruttorie:

*" ... Dall'esame del fascicolo sub 4 (fasc. 363) è emerso che a seguito degli approfondimenti eseguiti e dell'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da Luciano IANNOTTA in data 22 marzo 2016, nell'ambito del procedimento di assunzione di informazioni ex art. 28 e 29 del DPR n. 148/88, non sono state ravvisate inadempienze in materia di antiriciclaggio e, pertanto, l'attività di controllo si è conclusa senza alcuna segnalazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Autorità pro tempore competente ad irrogare le sanzioni di specie"<sup>14</sup> ... .*

2. Nel III° motivo di rimessione ai sensi dell'art. 45 e ss. c.p.p. - nemmeno accennato nella requisitoria del Sost. Proc. Gen. in questo giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ! - il valore complessivo delle movimentazioni oggetto di accertamento della Guardia di Finanza presso gli Istituti di credito italiani è pari ad € 23.249.594.47 (ventitremilioniducentoquarantanovemilacinquecentonovantaquattro, 47 centesimi), con una provvista bancaria accertata direttamente imputabile alla sfera giuridico-patrimoniale del sig. Luciano IANNOTTA pari ad oltre € 11.000.000,00 (undicimilioni,00), patrimonio di origine perfettamente legale ed in regola a far tempo dal 2009 con il regime fiscale-tributario e quindi di antiriciclaggio interno ed internazionale, <<certificato>> per il tramite della GdF di Latina ai sensi della normativa dettata dal D.

---

<sup>14</sup> ALLEGATO N. 8 - Esito accesso agli atti ex L. 241/90 della GdF di Latina - Nucleo di Polizia economico-finanziaria di riscontro all'istanza di accesso agli atti Prot. 0296966/22 del 22.06.22.

Lgvo. 21 novembre 2007, n. 231 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa.

3. L' insuperabile contraddizione (ove non addirittura l'aperto dissidio) tra le deduzioni della Questura di Latina in chiave di abitualità dei reati di indole patrimoniale quale perno del <<c.d. sistema Iannotta>> e le risultanze con esito negativo delle verifiche antiriciclaggio della Guardia di Finanza di Latina estese ad un arco diacronico compreso tra il 2009 ed il 2020, è senza alcun dubbio un fatto oggettivo dotato di intrinseca capacità dimostrativa del rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del Tribunale di Latina<sup>15</sup> chiamato a giudicare Luciano IANNOTTA imputato di 25 (venticinque) capi d'imputazione nel processo <<c.d. dirty glass>>.
4. *A fortiori* ciò è verosimile se il grave ed in sanabile contrasto tra i due organi dello Stato (da un lato la Questura di Latina e dall'altro la Guardia di Finanza di Latina) riguarda il contesto territoriale nel quale il processo <<c. d. dirty glass>> si svolge ed è connotato da abnormità e consistenza tali da far reputare univocamente sussistente un pericolo concreto per la non imparzialità dell'intero ufficio giudiziario di Latina.
5. In quale misura, dunque, la non uniformità d'indirizzo e quindi la non prevedibilità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. in relazione alle sopra menzionate opposte risultanze istruttorie dei due più importanti presidi di legalità economica del territorio di Latina (la Questura e la Guardia di Finanza) con specifico riguardo ai reati di indole patrimoniale perno del <<c.d. sistema Iannotta>>

---

<sup>15</sup> Cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013; Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013).

**- attinto *medio tempore* dal più imponente sequestro di prevenzione antimafia mai eseguito nel territorio di Latina ! - non integra gli estremi oggettivi di una grave situazione locale idonea a fondare i presupposti del legittimo sospetto ex art. 45 e ss c.p.p. nei confronti del Tribunale di Latina chiamato a giudicare Luciano Iannotta nel processo <<c.d. dirty glass>>?**

Ad escludere che il rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del Tribunale di Latina sia prospettato semplicemente come probabile, poiché scaturente da timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi, è sufficiente tenere nella giusta considerazione la circostanza che l'informativa della Squadra mobile della Questura di Latina (indicata nella proposta di prevenzione) - connotata dall'insanabile dissidio con l'esito negativo degli accertamenti patrimoniali della Guardia di Finanza di Latina - è confluita integralmente negli atti d'indagine del processo "*c.d. dirty glass*".

**Da ultimo è risultato, allo stato, priva di ogni fondamento la stima patrimoniale contenuta nella proposta di prevenzione patrimoniale secondo cui Luciano IANNOTTA avrebbe accumulato e gestito un patrimonio immobiliare e mobiliare dal valore di circa cinquanta milioni di euro, risultato palesemente sproporzionato rispetto ai redditi netti (euro 277.060,00) complessivamente dichiarati nell'arco della sua vita.**

\*\*\*\*\*

Per tutte queste ragioni la difesa si riporta integralmente alle deduzioni logico-giuridiche cristallizzate nell'istanza di rimessione chiedendone l'integrale accoglimento.

**-V-**

**LE GRAVI SITUAZIONI LOCALI  
ESTERNE ALLA DIALETTICA PROCESSUALE E COLLEGATE ALLE  
CONTROVERSA SENTENZA CIVILE DELLA  
SEZIONE FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE DI LATINA  
IN DANNO DELL'OPERATORE ECONOMICO LUCIANO IANNOTTA.  
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI ROMA N. 22599  
DEL 22.11.2018 CHE HA ACCERTATO LA SOCCOMBENZA  
DELLA CURATELA FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE DI LATINA  
PER I FATTI DEL FALLIMENTO N. 41/210.**

**Segue:** La condizione e del sig. Luciano Iannotta creditore iscritto al passivo del fallimento in ragione della soccombenza della Curatela fallimentare e titolare di una azione di danni contro il Tribunale di Latina

Nel merito del IV motivo di rimessione, la difesa si riporta integralmente alle deduzioni logico-giuridiche cristallizzate nell'istanza di rimessione chiedendone l'integrale accoglimento.

\*\*\*\*\*

Tutto quanto premesso e considerato, i sottoscritti avv. prof. Mario Antinucci e avv. Sandro Cacciotti difensori e procuratori speciali di LUCIANO IANNOTTA nel giudizio di rimessione *sub iudice* dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p., concludono per l'accoglimento dei motivi di rimessione per legittimo sospetto del Tribunale di Latina per le gravi situazioni locali esterne alla dialettica processuale ai sensi dell'art. 45 e ss. c.p.p.  
Con il massimo ossequio

Roma li 12, XII, 2022

Avv. Mario Antinucci Avv. Alessandro Cacciotti